



Strumenti e normativa sulla gestione della crisi d'impresa in San Marino e Italia

Introduzione

La gestione della crisi d'impresa è un tema cruciale sia nell'ordinamento di San Marino che in quello italiano, con l'obiettivo comune di garantire la continuità aziendale, tutelare i creditori e prevenire situazioni di insolvenza conclamata. Tuttavia, le due normative presentano approcci differenti, sia in termini di struttura normativa sia di strumenti disponibili.

- San Marino adotta un sistema giuridico complesso e integrato per la gestione delle situazioni di crisi d'impresa, che include una serie di strumenti volti sia alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà sia alla liquidazione ordinata in caso di insolvenza irreversibile. La disciplina si basa sugli Statuti più riformazioni, sul diritto comune, su usi e consuetudini lodevoli, su normative storiche, come la **Legge n. 17 del 1917 «Legge sulla cessione dei beni ai creditori, sul concordato e sul concorso dei creditori»**, e su aggiornamenti moderni, tra cui la **Legge n. 102 del 2019 «(che riguarda il settore bancario)», Legge n. 29 del 2017 «Misure urgenti in caso di crisi di aziende che godono di incentivi statali previste dalle normative vigenti»** e il **Decreto Legge n. 22 del 2024 «Misure Urgenti per la soluzione dello stato di crisi temporanea delle imprese»**.
 - ✓ PROCEDURA SOMMARIA DOCUMENTALE (LEGGE N. 154/2021)
 - ✓ CONCORDATO (LEGGE N.17/1917)
 - ✓ MORATORIA (LEGGE N.17/1917 e Misure a sostegno della Crisi d'impresa Leggi successive)
 - ✓ GIUDIZIALE CONCORSO (LEGGE N.17/1917)
 - ✓ CESSIONE DEI BENI (LEGGE N.17/1917)
 - ✓ LIQUIDAZIONE VOLONTARIA (LEGGE N.46/2006 SMI)
 - ✓ LIQUIDAZIONE COATTA (LEGGE N.17/1917)
- In Italia, il percorso di riforma culminato con il **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)** ha introdotto innovazioni profonde, come i sistemi di allerta e la composizione negoziata della crisi, rendendo il sistema più strutturato e complesso. La riforma è stata realizzata in tre tempi con:
 - ✓ il d.lgs. 14/2019 in attuazione della legge delega n. 155/2017 per la riforma organica delle discipline della crisi e dell'insolvenza;
 - ✓ il d.lgs. 147/2020 con le prime disposizioni correttive;
 - ✓ Il d.lgs. 83/2022 in attuazione della Direttiva UE 1023/2019



- Gli istituti regolati nel CCII si ispirano al recupero della capacità produttiva dell'impresa nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti (creditori, debitori, lavoratori, soci)

Concetti chiave: crisi e insolvenza

In entrambi gli ordinamenti, viene fatta una chiara distinzione tra **crisi** e **insolvenza**, anche se la loro definizione e trattamento presentano sfumature diverse:

- **Crisi:**
 - A **San Marino**, la crisi è considerata una difficoltà economico-finanziaria temporanea e superabile che, se non affrontata, può evolvere in insolvenza. La Legge n. 102/2019 ha rafforzato il concetto, stimolando l'imprenditore a intraprendere azioni correttive tempestive.
 - In **Italia**, il Codice della crisi d'impresa definisce la crisi come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza". Si concentra sull'analisi degli equilibri patrimoniali, reddituali e finanziari (Art. 2).
- **Insolvenza:**
 - In entrambi gli ordinamenti, l'insolvenza rappresenta una condizione più grave e strutturale, in cui l'impresa non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. A San Marino, è regolata principalmente dalla Legge n. 129/2008, mentre in Italia è trattata nel Titolo III del Codice della crisi.

Strumenti di gestione della crisi

San Marino

A San Marino, gli strumenti per la gestione della crisi sono relativamente flessibili, ma meno articolati rispetto a quelli italiani. Le principali procedure previste sono:

1. **Concordato Preventivo**
 - Destinato a imprese in crisi o insolvenza non grave.
 - Consente di presentare un piano per soddisfare i creditori, che devono approvarlo con una maggioranza qualificata.
 - Il concordato deve essere omologato dal tribunale (Artt. 62-70 della Legge n. 129/2008).
2. **Accordi di ristrutturazione del debito**
 - Permettono di negoziare con i creditori un piano per il risanamento dell'impresa.



- Richiedono l'approvazione del tribunale e vincolano solo i creditori aderenti, a differenza del concordato che ha un effetto erga omnes.

3. Liquidazione Coatta Amministrativa

- Applicabile a imprese di interesse pubblico o sottoposte a vigilanza, come banche e assicurazioni (Artt. 48-61 della Legge n. 129/2008).
- Gestita da un commissario nominato dall'autorità giudiziaria.

4. Procedura concordataria per la composizione della crisi (Legge n. 102/2019):

- Uno strumento innovativo per risolvere le difficoltà finanziarie in modo negoziale, favorendo la continuità aziendale.

Italia

In Italia, il **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** ha rivoluzionato il sistema, introducendo strumenti moderni e più articolati:

1. Composizione negoziata della crisi

- Introdotta nel 2022, è una procedura volontaria che consente all'imprenditore in difficoltà di negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto nominato dalla Camera di Commercio (Art. 17).
- Non è necessaria la dichiarazione di insolvenza.

2. Concordato Preventivo

- Può essere **liquidatorio** (con vendita degli asset per soddisfare i creditori) o **in continuità aziendale** (per preservare l'attività).
- Deve essere approvato dai creditori e omologato dal tribunale (Artt. 84-120).

3. Accordi di ristrutturazione dei debiti

- Simili a quelli sammarinesi, ma con la possibilità di imporre l'accordo anche ai creditori dissenzienti (cram-down) se rappresentano una determinata percentuale (Art. 61).

4. Liquidazione Giudiziale

- Sostituisce il fallimento, ma con meccanismi simili, includendo l'eventuale esdebitazione del debitore meritevole (Artt. 121-136).



Sistemi di allerta e prevenzione

Gli strumenti di allerta e prevenzione rappresentano uno degli aspetti più innovativi del diritto italiano rispetto a quello sammarinese:

- In **Italia**, il Codice della crisi ha introdotto un sistema articolato che coinvolge:
 - Gli **organi di controllo societari** (collegio sindacale, revisori), obbligati a monitorare gli indici di crisi e a segnalare tempestivamente.
 - Enti pubblici come INPS e Agenzia delle Entrate, che segnalano irregolarità finanziarie.
 - Obiettivo: attivare rapidamente procedure come la composizione negoziata prima che la crisi diventi irreversibile.
- A **San Marino**, il sistema di allerta è meno formalizzato. Gli organi di controllo hanno il dovere di vigilare e segnalare situazioni di difficoltà all'assemblea o al tribunale, ma manca una rete istituzionale paragonabile a quella italiana.

Ruolo e responsabilità degli organi societari

Entrambi gli ordinamenti pongono l'accento sulla responsabilità degli organi societari, con obblighi rafforzati negli ultimi anni:

- **Amministratori in Italia**
 - Devono adottare assetti organizzativi adeguati per prevenire le crisi.
 - In Italia, il Codice della crisi (Art. 2086 c.c. modificato) rafforza questo obbligo, prevedendo sanzioni per omissioni. A San Marino, obblighi simili sono previsti dalla Legge n. 102/2019.
- **Sindaci e Revisori**
 - In entrambi gli ordinamenti, devono vigilare sulla continuità aziendale e segnalare tempestivamente le irregolarità.
 - In Italia, la mancata segnalazione può comportare responsabilità patrimoniale e penale.

Conclusioni

In sintesi, l'approccio italiano è caratterizzato da una maggiore formalizzazione e dalla presenza di strumenti avanzati per prevenire e gestire la crisi, frutto di una lunga evoluzione normativa culminata con il Codice della crisi. San Marino, pur avendo adottato alcune innovazioni simili, conserva un sistema più semplice e flessibile, adatto alle dimensioni più ridotte del suo tessuto economico.



In breve, i due Paesi messi a confronto:

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

San Marino

- **Legge 17 giugno 2008 n. 129** (Legge Fallimentare)
 - Regola il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo e altre procedure concorsuali.
- **Legge 19 luglio 2019 n. 102** (Riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza).
 - Introduce il concetto di "procedura concordataria per la composizione della crisi".
 - Rafforza i sistemi di allerta e di prevenzione delle crisi.

Italia

- **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)
 - Entrato in vigore definitivamente nel 2022, introduce un sistema integrato per la gestione delle crisi e l'insolvenza.
 - Prevede strumenti di allerta, composizione negoziata della crisi e rafforza la responsabilità degli organi di controllo.
- **Legge Fallimentare** (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
 - Ancora applicata in parte per alcuni procedimenti avviati prima dell'introduzione del nuovo codice.

2. CONCETTO DI CRISI E INSOLVENZA

Parametro	San Marino	Italia
Crisi	Definita come la difficoltà finanziaria reversibile dell'impresa.	Situazione di difficoltà economico-finanziaria prima dell'insolvenza.
Insolvenza	Incapacità strutturale e definitiva di adempiere alle obbligazioni.	Come in San Marino, ma con maggiore enfasi sugli squilibri finanziari.

3. STRUMENTI DI GESTIONE DELLA CRISI

San Marino

- **Concordato preventivo:**
 - Accessibile da imprese in stato di crisi o insolvenza non grave.
 - Richiede l'approvazione dei creditori e l'omologazione del tribunale.



- Riferimento: Artt. 62-70 Legge n. 129/2008.

- **Accordi di ristrutturazione del debito:**

- Permette accordi privati con i creditori che vincolano solo chi aderisce.
- Necessaria l'omologazione giudiziale.

- **Liquidazione coatta amministrativa:**

- Per imprese sottoposte a vigilanza pubblica o di rilevanza pubblica.
- Riferimento: Artt. 48-61 Legge n. 129/2008.

Italia

- **Composizione negoziata della crisi:**

- Introdotta dal D.Lgs. n. 14/2019.
- Procedura volontaria assistita da un esperto indipendente.
- Riferimento: Art. 17 del Codice della crisi.

- **Concordato preventivo:**

- Due tipi: "liquidatorio" e "in continuità".
- Riferimento: Artt. 84-120 Codice della crisi.

- **Accordi di ristrutturazione dei debiti:**

- Simili a San Marino, ma possono vincolare anche i creditori dissenzienti (cram-down).
- Riferimento: Artt. 57-64 Codice della crisi.

4. SISTEMI DI ALLERTA

Parametro	San Marino	Italia
Soggetti coinvolti	Organi di controllo interni e creditori rilevanti (es. banche).	Organi di controllo, revisori legali, INPS, Agenzia delle Entrate.
Finalità	Sollecitare l'imprenditore ad adottare misure correttive prima dell'insolvenza.	Avviare un percorso di composizione negoziata per evitare procedure concorsuali.
Obblighi	Monitoraggio della continuità aziendale e segnalazione al tribunale.	Obbligo di segnalazione tempestiva (responsabilità civile per omissioni).



5. PROCEDURE CONCORSUALI

Procedura	San Marino	Italia
Fallimento	Sì, disciplinato dalla Legge n. 129/2008.	Sostituito dalla “liquidazione giudiziale” (Art. 121 ss. Codice).
Liquidazione	Coatta amministrativa per soggetti vigilati (banche, assicurazioni).	Liquidazione coatta con vigilanza del tribunale e del commissario.
Esdebitazione	Prevista per liberare il debitore dopo la chiusura del fallimento.	Rafforzata dal Codice della crisi per favorire il fresh start.

6. RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIETARI

Parametro	San Marino	Italia
Amministratori	Responsabili per cattiva gestione che porta alla crisi.	Maggiore responsabilità con obbligo di istituire assetti adeguati.
Sindaci e Revisori	Dovere di segnalare le irregolarità e richiedere interventi correttivi.	Obbligo di segnalazione tempestiva con possibili sanzioni.

7. VANTAGGI E CRITICITÀ

San Marino	
Vantaggi	Maggiore flessibilità nelle procedure.
Criticità	Sistema meno strutturato rispetto a quello italiano.

Modalità di riconoscimento a San Marino di sentenza estera - La delibazione

In base alla convenzione Italo-sammarinese del 1939 è possibile a San Marino far riconoscere le sentenze estere attraverso il procedimento di delibazione.

La sentenza definitiva pubblicata in Italia può essere deliberata a San Marino tramite un avvocato iscritto all’Ordine della Repubblica di San Marino, il quale farà istanza in Tribunale al fine di richiedere al Commissario della Legge il riconoscimento della sentenza straniera (se questa non è contro l’ordine pubblico sammarinese).

Le tempistiche variano a seconda della complessità della materia, per esempio le sentenze di Divorzio impiegano circa un mese.

Modalità di insinuazione a San Marino da parte di soggetto straniero

- Il creditore straniero di un soggetto residente a San Marino sia persona fisica che giuridica, nel caso voglia far valere il proprio diritto può:
- Insinuarsi in una procedura concorsuale attraverso istanza scritta e depositarla presso il Tribunale Unico** della Repubblica di San Marino, alla Cancelleria Amministrativa. L’istanza può essere scritta in proprio da parte del creditore ed è necessario che alla stessa sia allegata la quietanza di pagamento dell’imposta di registro, che è proporzionale alla cifra del credito.





- Se non vi è gi una procedura in corso, il creditore straniero può, tramite un procuratore (Avvocato) nominato a San Marino, aprire una «**procedura sommaria documentale**» nei confronti del debitore, in Tribunale con al quale chiedere il pagamento del proprio credito.
- Se il creditore Straniero è a conoscenza di altri creditori, può far aprire una procedura concorsuale (possibile solo quando vi è una pluralità di creditori).
- Per le cause a San Marino le imposte sono elencate nel DD. N. 8/2010 e le più inerenti agli strumenti delle procedure concorsuali sono:

A) Cause di primo grado di competenza del Commissario della Legge euro 800,00

B) Volontaria giurisdizione euro 70,00

C) istanze di esecutorietà di sentenze straniere euro 270,00;

D) Le insinuazioni di crediti nelle procedure concorsuali:

- Euro 70,00 per crediti fino a 25.000 euro;
- Euro 140,00 per crediti fino a 100.000 euro;
- Euro 280,00 per crediti fino a 500.000 euro
- Euro 350,00 per crediti oltre a 500.000 euro;

SAN MARINO: CREDITI PRIVILEGIATI

In merito ai crediti privilegiati nelle procedure concorsuali nella Repubblica di San Marino, la normativa di riferimento è la Legge Ipotecaria del 16 marzo 1854. In particolare, l'articolo 17 di tale legge disciplina i privilegi accordati ai crediti del Pubblico Erario, stabilendo che essi godono di un privilegio speciale.

Per quanto riguarda l'insinuazione dei crediti nelle procedure concorsuali, è previsto il pagamento di un'imposta giudiziale da parte di ciascun creditore che intende insinuare il proprio credito. L'importo di tale imposta varia in base all'ammontare del credito:

- **Crediti fino a €25.000:** €70
- **Crediti fino a €100.000:** €140
- **Crediti fino a €500.000:** €280
- **Crediti superiori a €500.000:** €350

Queste disposizioni sono stabilite dal Decreto Delegato 22 gennaio 2010 n.8, che aggiorna le imposte giudiziali sugli atti processuali in materia civile.

È importante notare che la procedura di accertamento del passivo prevede un termine perentorio di 90 giorni per l'insinuazione dei crediti, decorso il quale si incorre nella decadenza del diritto. Successivamente, viene redatto il progetto di stato passivo e la graduatoria dei crediti, in conformità con le disposizioni della Legge Ipotecaria del 16 marzo 1854.



In aggiunta alle informazioni precedentemente fornite, è opportuno dettagliare l'elenco dei crediti privilegiati riconosciuti nelle procedure concorsuali nella Repubblica di San Marino, facendo riferimento alle normative vigenti.

Crediti Privilegiati nelle Procedure Concorsuali a San Marino:

1. Crediti per Spese di Giustizia:

- Le spese sostenute per atti conservativi o di espropriazione di beni mobili nell'interesse dei creditori godono di privilegio speciale.

2. Crediti dei Lavoratori:

- I crediti derivanti da retribuzioni dovute ai dipendenti sono considerati privilegiati, in quanto riconosciuti come meritevoli di particolare tutela.

3. Crediti Fiscali e Tributari:

- I crediti vantati dal Pubblico Erario, come le imposte dovute, godono di un privilegio speciale, secondo quanto stabilito dall'articolo 17 della Legge Ipotecaria del 16 marzo 1854.

4. Crediti Assistiti da Garanzie Reali:

- I crediti garantiti da pegno o ipoteca su determinati beni del debitore sono considerati privilegiati e vengono soddisfatti con precedenza rispetto ai creditori chirografari.

5. Crediti per Spese di Conservazione e Miglioramento dei Beni:

- I crediti derivanti da spese sostenute per la conservazione o il miglioramento dei beni del debitore possono beneficiare di un privilegio, riconosciuto in base alla causa del credito.

È importante sottolineare che l'ordine di soddisfazione di questi crediti privilegiati segue una graduatoria specifica, con priorità generalmente accordata alle spese di giustizia, seguite dai crediti dei lavoratori, dai crediti fiscali e così via.

ITALIA: CREDITI PRIVILEGIATI

La disciplina dei crediti privilegiati in Italia è contenuta nel **Codice Civile** (Artt. 2745-2783 c.c.) e nel **Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza** (D.Lgs. n. 14/2019). I privilegi possono essere **generali** (gravano su tutti i beni del debitore) o **speciali** (su beni specifici).

1. Privilegi Generali

1. Crediti per retribuzioni e indennità di lavoro (Art. 2751-bis c.c.)

- Retribuzioni dei lavoratori subordinati e assimilati.
- Indennità di cessazione del rapporto di lavoro.

2. Crediti per contributi previdenziali e assistenziali (Art. 2753 c.c.).



3. **Crediti dello Stato per imposte sui redditi** (Art. 2752 c.c.).

2. Privilegi Speciali

1. **Crediti garantiti da ipoteca:**

- Hanno privilegio sugli immobili iscritti a registro.

2. **Crediti garantiti da pegno:**

- Hanno privilegio su beni mobili specifici.

3. **Crediti per spese di giustizia** (Art. 2770 c.c.):

- Gravano sui beni oggetto di vendita forzata.

4. **Crediti per canoni di locazione** (Art. 2764 c.c.):

- Riguardano i beni mobili presenti nell'immobile locato.

Ordine di Precedenza

L'ordine dei privilegi è stabilito dall'Art. 2777 c.c., con precedenza a:

1. Spese di giustizia.
2. Retribuzioni e contributi dei lavoratori.
3. Crediti fiscali e previdenziali.